

# COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

Provincia di Padova

---

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 03-11-2021 N.49

Ufficio: EP (EDILIZIA PRIVATA)

**Oggetto: Approvazione Variante n.22 al Piano degli Interventi ai sensi art.18 LR.11/2004 per adeguamento alle "definizioni uniformi" aventi incidenza urbanistica previste dal RET, adeguamento NTO alla LR.51/2019, recepimento n.1 vincolo culturale parte seconda Dlgs.42/2004, modifiche e adeguamenti NTO, Varianti Verdi e modifiche puntuali**

### DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

DELIBERA N. \_\_\_\_\_

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Camposampiero è dotato di:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tematico del “Camposampierese” ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n° 11/2004, approvato con Conferenza dei Servizi del 11/04/2014 e ratificato con delibera della Giunta Provinciale n° 94 del 29/05/2014 (BUR n° 61 del 20/06/2014);
- Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/06/2006 ai sensi dell’art. 15 comma 5 della LR n° 11/2004, successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 22/01/2007, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della LR n° 11/2004 e ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1164 del 24/04/2007 (BUR n° 45 del 15/05/2007); e successive n.2 varianti parziali approvate;
- Piano degli Interventi (PI), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/01/2009 ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 11/2004, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 24 del 16/04/2009, n° 55 del 28/10/2009 e n° 13 del 29/04/2010; e successive varianti parziali approvate (ultima variante n.21 approvata con delibera CC. 21/2021);
- Regolamento Edilizio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 03/12/1999, aggiornato e/o modificato con successive Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2004, n° 42 del 12/09/2005, n° 9 del 12/03/2011, n° 23 del 26/05/2011, n° 47 del 16/12/2011, n° 29 del 17/07/2018, n. 22 del 29/04/2021;

ATTESO che, con Determinazione del servizio urbanistica edilizia privata ambiente n.18 del 02/09/2020 reg.402 è stato affidato incarico professionale all’arch. Roberto Cavallin dello studio Cavallin Associati, con sede in vicolo Beato Crescenzo 12/1 a Camposampiero, per la redazione del nuovo Regolamento Edilizio in recepimento del RET di cui alla DGR.669/2018, comprensivo della redazione dell’apposita variante al PI per l’adeguamento alle “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica come previste dallo stesso RET, includendo altresì l’aggiornamento delle Norme Tecniche Operative (NTO) ai parametri della LR 51/2019 (recupero dei sottotetti ad uso abitativo) e il recepimento di proposte di modifiche puntuali relative alle varianti verdi o assimilabili alle stesse, con aggiornamento della quantità di consumo di suolo;

CONSIDERATO che:

- con separata delibera di Consiglio Comunale è stato approvato, ai sensi dell’art.48ter LR.11/2004, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, datato 16/07/2021, a firma dell’arch. Roberto Cavallin, acquisito nella versione definitiva con prot. 17647-17650 del 19/07/2021, redatto in conformità alle DGR 1896/2017 e 669/2018, comprensivo di:
  - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
  - ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
  - ALLEGATO B – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO
  - ALLEGATO C – SPECIFICHE TECNICHE DEI DOCUMENTI PROGETTUALI
- l’articolo 2, comma 4 dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/11/2016 n.268 riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all’articolo 4, comma 1-sexies del Dpr.380/2001 recante il Testo Unico dell’Edilizia, prevede in particolare che il recepimento delle Definizioni Uniformi non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continueranno ad essere regolate dai piani comunali vigenti ovvero adottati alla data di sottoscrizione dell’intesa stessa (c.d. principio della "invarianza urbanistica"), come altresì ribadito nella citata DGR 669/2018;
- in ossequio al citato principio di "invarianza urbanistica" anche una volta adeguato il Regolamento Edilizio Comunale al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle

previsioni dimensionali potranno esplicitare i loro effetti solo a seguito della successiva approvazione di uno strumento urbanistico o apposita variante che tenga espressamente conto di dette definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali del piano, e che prima di tale approvazione, il Regolamento Edilizio deve adeguarsi al RET, come altresì ribadito nella citata DGR 669/2018;

- con la medesima DGR 669/2018 la Regione ha dato atto che tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni sono disciplinati dall'articolo 48 ter della LR. 11/2004 come introdotto dalla LR.15/2018;

Visto:

- l'Intesa sancita, in sede di Conferenza Unificata Governo - Regioni - Autonomie Locali, in data 20/10/2016 riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del Dpr.380/2001 recante il Testo Unico dell'Edilizia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1896 del 22/11/2017 con la quale è stato approvato il: *“Recepimento del Regolamento Edilizio-Tipo in base all'intesa tra il Governo le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380”*;
- L'art. 48/ter della LR. 11/2004, introdotto con la Legge Regionale n.15 del 20/04/2018 - recita quanto di seguito riportato:

*“Disposizioni per l'attuazione dell'intesa concernente l'adozione del Regolamento Edilizio tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

- 1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni ..... adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati.*
  - 2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4.*
  - 3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante di cui al comma 4.*
  - 4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art.13, comma 10 e dall'art.14 della L.R. n.14 del 06/06/2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla L.R. n.11 del 23/04/2004.”*
- La DGR 669 del 15/5/2018 con la quale sono state approvate *“Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896”*;
  - Il DPR n.380/2001 con particolare riferimento agli artt. 2 e 4;

Vista la Variante parziale n°2 al PAT - adeguamento alla LR 06/06/2017 n° 14 per il contenimento del consumo di suolo – approvata con Delibera di CC 61 del 23/12/2019;

Richiamato in particolare il punto 7) della suddetta DGR n. 1896 del 22.11.2017, nel quale si stabilisce: *“Di dare mandato ai Comuni, nella propria autonomia, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali, di adottare specifici provvedimenti che individuino le modalità di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti, conseguenti l'applicazione delle nuove definizioni urbanistiche”*;

VISTA la documentazione progettuale datata 16/07/2021, agli atti con prot. 17647-17648-17650 del 19/07/2021, a firma del professionista incaricato arch. Roberto Cavallin dello studio Cavallin Associati, comprensiva dei seguenti elaborati / documenti:

- Elaborato A – relazione ed estratti del PI vigente e modificato;
- Elaborato B – modifiche alle NTO (Norme Tecniche Operative) – comparativa;
- Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA - rif. DGR.61/2020) e Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello I della VINCA - dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza - rif. DGR. 1400/2017)
- dichiarazione di non necessità della VCI (Valutazione di compatibilità idraulica);

Considerato che la presente Variante al P.I. n.22 prevede in particolare quanto segue:

- Recepimento delle “definizioni uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dei piani come previste dallo stesso RET, contenute nell’allegato A dell’Intesa Governo, Regioni e Comuni del 20.10.2016, nell’allegato A della DGR n. 1896 del 22.11.2017 e nell’allegato B della DGR n. 669 del 15.05.2018, nel rispetto dell’invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali (c.d. principio della "invarianza urbanistica");
- adeguamento alla LR.51/2019 (“Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”), con inserimento di un nuovo articolo 50-bis “Recupero di sottotetti a fini abitativi” nelle NTO che richiama l’art.37.9 del nuovo RE adeguato al RET, il quale a sua volta recepisce i contenuti della Delibera CC. 22 del 29/04/2021 di adeguamento del previgente Regolamento Edilizio alla citata norma regionale;
- recepimento del vincolo culturale artt.10-12 Dlgs. 42/2004 relativo all’immobile denominato “Chiesa Arcipretale campanile e sagrato della Parrocchia Santa Maria Assunta in Rustega”;
- modeste modifiche e/o adeguamenti alle NTO, prevalentemente riferite ad aggiornamenti normativi;
- Varianti Verdi ai sensi art.7 LR. 4/2015;
- Varianti puntuali di modesta consistenza, conseguenti a istanze di Variante Verde.

Preso atto che a seguito dell’Avviso del 16/02/2021, avente ad oggetto “*Variante Verde - ANNO 2021 Manifestazione d’interesse per la riclassificazione di aree edificabili da rendere inedificabili (Art. 7 della Legge Regionale n. 4/2015)*”, sono pervenute n.11 richieste di trasformazione di aree edificabili in aree inedificabili secondo una specifica riclassificazione, di seguito elencate:

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA
1	Zambello Gastone, Ziero Adriana	n° 7842 del 01/04/2021 e n° 12351 del 27/05/2021	Stralcio volumetria di progetto (mc 1.200) e prescrizione di cessione gratuita dell’area indicata a destinazione a parco e per il gioco e lo sport
2	Ballan Silvano	n° 8910 del 14/04/2021	Stralcio lotto (mc 500)
3	Vettore Emanuela, Borsato Adriano	n° 9162 del 16/04/2021	Riclassificazione dell’ambito per renderlo inedificabile
4	Borsato Adriano, Vettore Emanuela	n° 9164 del 16/04/2021	
5	Turcato Gianni	n° 8856, 8858 del 14/04/2021	Riclassificazione dell’ambito per renderlo inedificabile (mc 1.553)
6	Mistro Aldo	n° 9248 del 19/04/2021	Stralcio lotto (mc 800)

7	Valentini Davide	n° 10738 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile
8	Dalla Zuanna Virgilio	n° 10819 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile
9	Sabbadin Gigliola (erede di Masetto Vittoria)	n° 12514 del 31/05/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile
10	Telve Antonella	n° 13976 del 14/06/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile
11	Dalla Zuanna Teresa	n° 15032 del 24/06/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile

Visto l'art. 7 LR. 4/2015 e i criteri definiti dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 11/02/2016, n.10 delle suddette manifestazioni d'interesse / richieste trovano risposta e vengono accolte con la presente variante al PI, comportando n.9 variazioni allo stesso, due delle quali come "Variante Verde", mentre le residue sette come variazioni puntuali conseguente a tali istanze, rinviando n.1 richiesta ad una successiva valutazione per eventuale inserimento in una futura variante a causa della mancanza della sottoscrizione della stessa da parte di tutti gli aventi titolo, come da seguente elenco, derivante dall' *"Elaborato A – relazione ed estratti del PI vigente e modificato"* datato 16/07/2021, predisposto dal tecnico incaricato arch. Roberto Cavallin:

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
1	Zambello Gastone, Ziero Adriana	n° 7842 del 01/04/2021 e n° 12351 del 27/05/2021	Stralcio volumetria di progetto (mc 1.200) e prescrizione di cessione gratuita dell'area indicata a destinazione a parco e per il gioco e lo sport	Accoglibile	V1
2	Ballan Silvano	n° 8910 del 14/04/2021	Stralcio lotto (mc 500)	Accoglibile	V2
3	Vettore Emanuela, Borsato Adriano	n° 9162 del 16/04/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile	Accoglibile	V3
4	Borsato Adriano, Vettore Emanuela	n° 9164 del 16/04/2021			
5	Turcato Gianni	n° 8856, 8858 del 14/04/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile (mc 1.553)	Accoglibile	V4
6	Mistro Aldo	n° 9248 del 19/04/2021	Stralcio lotto (mc 800)	Accoglibile	V5
7	Valentini Davide	n° 10738 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V6
8	Dalla Zuanna Virgilio	n° 10819 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V7
9	Sabbadin Gigliola (erede di Masetto Vittoria)	n° 12514 del 31/05/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile	Accoglibile	V8
10	Telve Antonella	n° 13976 del 14/06/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Rinviata	-
11	Dalla Zuanna Teresa	n° 15032 del 24/06/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V9

RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 29/07/2021, di Adozione della Variante n.22 al Piano degli Interventi ai sensi art.18 LR.11/2004 per adeguamento alle “definizioni uniformi” aventi incidenza urbanistica previste dal RET, adeguamento NTO alla LR.51/2019, recepimento n.1 vincolo culturale parte seconda Dlgs.42/2004, modifiche e adeguamenti NTO, Varianti Verdi e modifiche puntuali

RILEVATO che:

- la succitata variante urbanistica è stata depositata a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi a far data dal 10/08/2021, sull'Albo Pretorio on line del Comune di Camposampiero;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è assolto esclusivamente con la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Camposampiero;
- nei successivi 30 giorni decorrenti dalla data di deposito, non sono pervenute osservazioni sulla variante al PI adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 29/07/2021;
- è pervenuta una osservazione fuori termine, presentata in data 22/10/2021 Prot.25879, dai sigg. Genesin Francesco, Guido e Lionello, che risulta non pertinente ai contenuti della variante adottata e pertanto non accoglibile;

DATO ATTO che:

- sono state osservati gli obblighi di legge in tema di valutazione di compatibilità idraulica (VCI) di cui alla DGR 2948/2009, con trasmissione alla Regione Veneto 'Genio Civile' e al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta della documentazione, con particolare riferimento alla dichiarazione di non necessità della VCI (Valutazione di compatibilità idraulica) a firma del professionista incaricato arch. Roberto Cavallin - invio a mezzo Pec Prot. 17840 del 20/07/2021; sono pervenuti i seguenti pareri:
  - parere dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Di Padova, agli atti con Prot.18874 del 03/08/2021 (allegato alla presente delibera);
  - parere del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta non necessario, vista la dichiarazione di non necessità della VCI (Valutazione di compatibilità idraulica), considerato quanto previsto dalla citata DGR 2948/2009;
- sono state osservati gli obblighi di legge in tema di VAS (Art.4 LR.11/2004):
  - è stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla VAS (Art.4 LR.11/2004) secondo la scheda "Valutazione Facilitata di Assoggettabilità - scheda contenente gli elementi informativi" (rif. DGR.61/2020) a firma del professionista incaricato arch. Roberto Cavallin
  - con nota prot 19564 del 10/08/2021 è stata trasmessa alla Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca - la documentazione ai fini dell'espressione del parere motivato ai sensi art.4 comma 4-quinquies LR.11/2004 (VFSA);
  - la Commissione Regionale Vas si è espressa favorevolmente con parere motivato n.228 VFSA in data 30/09/2021, agli atti con prot. 24930 del 12/10/2021, nel rispetto di quanto indicato nello stesso (allegato alla presente delibera), subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, e altresì delle prescrizioni previste dal precedente parere Vas n. 208 del 20/12/2018 come richiamato dal citato parere 228/2021 - rif. Variante al PI n. 17 (allegato alla presente delibera);
- sono state osservati gli obblighi di legge in tema di VINCA (rif. DGR. 1400/2017):
  - è stata acquisita agli atti la documentazione relativa alla VINCA, dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza con relativa relazione tecnica (VINCA - rif. DGR. 1400/2017) a firma del professionista incaricato arch. Roberto Cavallin

- la variante non viene pertanto sottoposta alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) in relazione alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza sopra citata;
- si richiama in ogni caso il parere della Commissione Regionale Vas, parere motivato n.228 VFSA in data 30/09/2021, agli atti con prot. 24930 del 12/10/2021, sopra citato;
- la variante non viene sottoposta a valutazione di compatibilità sismica in quanto il Comune è classificato in zona “3” dall’allegato A della DGR. 244 del 09/03/2021;

PRECISATO che a seguito dell’approvazione della variante n. 22 il minor gettito IMU annuo stimato ammonta a circa € 5.700,00 e che lo stesso non altera gli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO altresì:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, che, all’art. 42, comma 2, lett. b), attribuisce al Consiglio la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici;
- in particolare, del citato decreto, l’art. 78, commi 2 e 4, che così testualmente recitano:  
*“2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;*  
*“4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.”;*

Visto e considerato quanto previsto dall’art. 78, commi 2 e 4 Dlgs. 267/2000 di cui sopra, si procede alla discussione e votazione, per alzata di mano, in ordine all’approvazione delle suddette n.9 Variazioni al PI vigente, come predisposte dal tecnico incaricato arch. Roberto Cavallin con particolare riferimento all’ *“Elaborato A – relazione ed estratti del PI vigente e modificato”* datato 16/07/2021:

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
1	Zambello Gastone, Ziero Adriana	n° 7842 del 01/04/2021 e n° 12351 del 27/05/2021	Stralcio volumetria di progetto (mc 1.200) e prescrizione di cessione gratuita dell’area indicata a destinazione a parco e per il gioco e lo sport	Accoglibile	V1

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
2	Ballan Silvano	n° 8910 del 14/04/2021	Stralcio lotto (mc 500)	Accoglibile	V2

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
3	Vettore Emanuela, Borsato Adriano	n° 9162 del 16/04/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile	Accoglibile	V3
4	Borsato Adriano, Vettore Emanuela	n° 9164 del 16/04/2021			

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
5	Turcato Gianni	n° 8856, 8858 del 14/04/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile (mc 1.553)	Accoglibile	V4

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
6	Mistro Aldo	n° 9248 del 19/04/2021	Stralcio lotto (mc 800)	Accoglibile	V5

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
7	Valentini Davide	n° 10738 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V6

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
8	Dalla Zuanna Virgilio	n° 10819 del 05/05/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V7

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
9	Sabbadin Gigliola (erede di Masetto Vittoria)	n° 12514 del 31/05/2021	Riclassificazione dell'ambito per renderlo inedificabile	Accoglibile	V8

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

N.	RICHIEDENTE	PROTOCOLLO	SINTESI RICHIESTA	ESITO	RIF. VARIAZIONE
11	Dalla Zuanna Teresa	n° 15032 del 24/06/2021	Riclassificazione dell'ambito (ZTO PU/10) per renderlo inedificabile	Accoglibile	V9

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

RITENUTO sulla base della votazione delle n.9 Variazioni al PI vigente sopra riportate, di procedere all'approvazione della Variante n.22 al Piano degli Interventi di cui all'oggetto;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari nella seduta del .....

Visto:

- Il DPR.380/2001;
- La LR.11/2004;
- L'Intesa Governo - Regioni - Autonomie Locali del 20/10/2016 pubblicata sulla G.U. n.268 del 16/11/2016;
- La DGR.1896 del 22/11/2017;
- La LR.15/2018;
- La DGR.669 del 15/05/2018;
- l'art. 7 LR. 4/2015 e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.1 del 11/02/2016;
- Il DLgs. 267/2000;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – 1° comma del D.LGS. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli n. ...., contrari ..... e astenuti ....., legalmente espressi per alzata di mano dai ..... Consiglieri presenti, come accertati dagli scrutatori su indicati, ai sensi della vigente normativa;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di APPROVARE la variante n.22 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004, secondo la documentazione progettuale datata 16/07/2021, redatta dal professionista incaricato arch. Roberto Cavallin dello studio Cavallin Associati, agli atti con prot. 17647-17648-17650 del 19/07/2021, comprensiva dei seguenti elaborati / documenti, allegati alla presente delibera:
  - Elaborato A – relazione ed estratti del PI vigente e modificato;
  - Elaborato B – modifiche alle NTO (Norme Tecniche Operative) – comparativa;
  - Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA - rif. DGR.61/2020) e Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello I della VINCA - dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza - rif. DGR. 1400/2017)
  - dichiarazione di non necessità della VCI (Valutazione di compatibilità idraulica);
- 3) di dare atto che la presente Variante al P.I. n.22 prevede in particolare quanto segue:
  - Recepimento delle “definizioni uniformi” aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dei piani come previste dallo stesso RET, contenute nell'allegato A dell'Intesa Governo, Regioni e Comuni del 20.10.2016, nell'allegato A della DGR n. 1896 del 22.11.2017 e nell'allegato B della DGR n. 669 del 15.05.2018, nel rispetto dell'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali (c.d. principio della "invarianza urbanistica"); precisando che le “Definizioni uniformi” elencate all'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29/07/2021, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della presente Variante n° 22 al Piano degli Interventi;
  - adeguamento alla LR.51/2019 (“Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi”), con inserimento di un nuovo articolo 50-bis “Recupero di sottotetti a fini abitativi” nelle NTO che richiama l'art.37.9 del nuovo RE adeguato al RET, il quale a sua volta recepisce i contenuti della Delibera CC. 22 del 29/04/2021 di adeguamento del previgente Regolamento Edilizio alla citata norma regionale;
  - recepimento del vincolo culturale artt.10-12 Dlgs. 42/2004 relativo all'immobile denominato “Chiesa Arcipretale campanile e sagrato della Parrocchia Santa Maria Assunta in Rustega”;
  - modeste modifiche e/o adeguamenti alle NTO, prevalentemente riferite ad aggiornamenti normativi;
  - Varianti Verdi ai sensi art.7 LR. 4/2015;
  - Varianti puntuali di modesta consistenza, conseguenti a istanze di Variante Verde.
- 4) Di prescrivere quanto riportato nei seguenti pareri, allegati alla presente delibera:
  - parere dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Di Padova, agli atti con Prot.18874 del 03/08/2021;
  - parere motivato della Commissione Regionale Vas n.228 VFSA in data 30/09/2021, agli atti con prot. 24930 del 12/10/2021 e altresì il rispetto delle prescrizioni previste dal precedente

parere Vas n. 208 del 20/12/2018, come richiamato dal citato parere 228/2021 (rif. Variante al PI n. 17)

5) di dare atto che:

- Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.
- ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, l'obbligo di pubblicazione dell'avvenuto deposito della variante, previsto dal comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è assolto esclusivamente con la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Camposampiero;
- Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis LR. 11/2004 dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano;
- Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune;
- ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 la documentazione relativa al provvedimento oggetto del presente atto è pubblicata sul sito internet del Comune di Camposampiero alla sezione "Pianificazione e governo del territorio" della pagina "amministrazione trasparente";
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

Approvazione Variante n.22 al Piano degli Interventi ai sensi art.18 LR.11/2004 per adeguamento alle "definizioni uniformi" aventi incidenza urbanistica previste dal RET, adeguamento NTO alla LR.51/2019, recepimento n.1 vincolo culturale parte seconda Dlgs.42/2004, modifiche e adeguamenti NTO, Varianti Verdi e modifiche puntuali

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, TESTO UNICO - D.LGS. N° 267 DEL 18.8.2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio  
ZAMPIERI MIRKO

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio  
SIMONETTO MIRKA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.